



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TUCCILLO	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BALESTRI	MAURO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MINNITI	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 563/08 depositato il 01/12/2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R18H36 IVA+IRPEF+IRAP 2001 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BORGOMANERO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO



COPIA

AS

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 563/08

UDIENZA DEL

04/11/2009 ore 09:00

SENTENZA

N°

101/01/09

PRONUNCIATA IL:

- 4 NOV. 2009

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30 NOV. 2009

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
Assistente Tributario  
(ALESSANDRO NIERO)

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Il Signor \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in Arona  
 - Via Roma 26 presso e nello studio del Dott. Stefano Noro, che lo rappresenta come da delega agli atti,  
 ricorre contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Borgomanero, in relazione all'Avviso di Accertamento n.  
 R18H36 — anno 2001 che richiede il pagamento di questi importi:



	€
irpef	2.085,97
add. Reg.	70,75
add comun.	23,76
contributi inps	1.278,23
irap	332,08
iva	1.510,12
Totale imposte	5.300,91
sanzioni	3.128,96
<b>TOTALE</b>	<b>8.429,87</b>

Il ricorrente esercita l'attività di installazione di impianti radio rice-trasmittenti ed aveva presentato regolare denuncia dei redditi per l'anno 2001.

L'Agenzia delle Entrate di Borgomanero, in fase di controllo della dichiarazione, convocava la parte per definire mediante concordato, un accertamento basato sugli Studi di Settore per l'anno 2001, utilizzando lo studio SD75U.

Nel corso del contraddittorio, La parte ha fatto presente che lo studio applicato non era quello più vicino alla attività svolta e produceva pertanto i risultati di uno studio di settore e precisamente il SD41U a suo giudizio, più adatto a rappresentare le attività lavorative svolte.

Il conteggio presentato dal ricorrente nell'occasione, produceva questi risultati:

Studio di settore SD41U					
Rivavi Dichiarati €	Ricavi studio di settore €	Ricavi minimo ammissibile €	Differenza con Max	Differenza con Min.	Differ. proposta dall'ufficio
113.478,00	129.744,00	123.908,00	16.266,00	10.430,00	7.822,50



*Handwritten signature*

Nel contraddittorio, l'ufficio aderiva alla richiesta del contribuente circa l'applicazione dello studio SD41U a lui più favorevole, proponendo un ulteriore abbattimento del 25% tra la differenza del minimo applicabile ed il dichiarato. In conclusione, a fronte di maggiori ricavi che potevano essere di € 16.266 oppure di € 10.430, l'ufficio proponeva un aumento di tali ricavi di € 7.822,50 che però il contribuente non accettava.

L'ufficio allora procedeva in data 1/8/2008 alla notifica dell'accertamento aumentando il reddito d'impresa di € 7.822,50 (corrispondente al 6,31% del minimo) come era stato proposto in fase di contraddittorio.

Sostiene il ricorrente che i maggiori ricavi desumibili dagli studi di settore, devono essere tali con scarsa probabilità di errore, mentre in effetti sono un semplice elemento indiziario da verificarsi indagando la realtà del contribuente ed identificando elementi sia di natura contabile che di natura extra-contabile (appunti, documenti, risultanze bancarie, controlli incrociati).

A sostegno di quanto sostenuto, il ricorrente cita la Cassazione, Sez. Trib, Sentenza n. 17229 del 28.7.2006, che ha affermato che la presunzione derivante dagli studi di settore è presunzione semplice e come tale, se non raggiunge un affidabile grado di plausibilità non può essere usata da sola a sostegno di un accertamento.

Ne consegue pertanto, a giudizio del ricorrente che, rappresentando gli studi di settore una presunzione semplice, l'onere della prova spetta di conseguenza all'Ufficio, che deve provare la presenza di gravi incongruenze.

Ad ulteriore sostegno delle sue tesi, il ricorrente cita il documento della Commissione Rey e la circolare dell'agenzia delle entrate n. 5/2008.

Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento ed in subordine la riduzione al ricavo minimo.


Si costituisce regolarmente in giudizio l'ufficio, insistendo sul suo operato ed affermando che, dati alla mano, lo studio di settore applicato si adatta perfettamente alla tipologia dell'azienda interessata, chiedendo perciò il rigetto del ricorso.

#### OSSERVA

La Commissione che il principio giuridico che informa di sé il sistema impositivo è e deve essere quello conforme al precetto di cui all'art. 53 della Costituzione, secondo cui **"tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"**.

Alla luce di tale precetto, la norma richiamata dall'Ufficio (art. 62 sexies, c. III, l. 427/1993) non può non essere applicata in modo diverso da quello che la stessa letteralmente dispone: "gli accertamenti di cui agli art.li 39 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72 possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze ... desumibili dalle condizioni di esecuzione dell'attività svolta ovvero dagli studi di settore elaborati ex art. 62 bis...."

Una semplice lettura dei richiamati art.li 39 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72 non potrà non convincere che l'attività dell'Ufficio - là ove vi siano fondate ragioni di mettere in dubbio la dichiarazione del contribuente - debba consistere nell'accertamento: ovvero nell'attività di elaborazione dei dati (reali o presuntivi) che consentano la ricostruzione dell'effettiva capacità contributiva dell'obbligato all'imposta.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Sostenere che gli studi di settore, anzichè essere (come espressamente dichiarato dal legislatore) un termine di riferimento per valutare la congruità d'una dichiarazione, diventino, invece, una soglia minima di imposizione, significherebbe ledere gravemente il precetto costituzionale della capacità contributiva.

È pacifico, infatti, che nessuno studio di settore – per quanto fondato su elementi precisi, numerosi, logici e prudenziali - potrebbe garantire la disponibilità effettiva del reddito ipotizzato in capo al cittadino.

In realtà la norma in esame non pretende di attribuire ad alcuno redditi virtuali; essa si limita, invece, a fornire all'Ufficio un criterio di presunzione semplice che il contribuente ben può superare con ogni mezzo di prova.

In fin dei conti, la realtà d'ogni giorno insegna che non tutti – anche se a parità d'occasioni – hanno eguale successo nei campi d'esplicazione delle loro attività e che tali differenze – spesso anche cospicue - possono dipendere dai più disparati motivi.

Movendo da tale presupposto, la Commissione prende atto che il ricorrente s'è opposto alla presunzione ed ha motivato la differenza tra il reddito dichiarato e quello accertato, con argomentazioni plausibili e condivisibili, tenuto conto del volume d'affari dichiarato.

Le spese di giudizio, infine, si dichiarano interamente compensate tra le parti, attesa la controversa natura giuridica della questione, oggetto della presente contestazione

**P. Q. M.**

**Accoglie il ricorso**

**Compensate le spese**

**NOVARA 4 Novembre 2009**

**IL RELATORE**



**IL PRESIDENTE**

